



Savignano sul Panaro, 6 giugno 2014

Alla c.a.

Amministrazione comunale
di San Cesario sul Panaro

Responsabile Servizio Attività Estrattive
del Comune di San Cesario sul Panaro
protocollo@comunesancesariosulpanaro.legalmailpa.it

OGGETTO: Adozione di variante al PAE di San Cesario sul Panaro, disposta con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13/03/2014

OSSERVAZIONI

Dato atto che la variante in parola prevede le seguenti modifiche alla pianificazione comunale di settore:

Modifica n. 1: recepimento nel PAE comunale degli accordi ex art. 24 della L.R. n. 7/2004 approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 e 49 inerenti il trasferimento di una quantità cavabile di ghiaia e sabbia pari a 102.971 mc dal Polo 8 al Polo 9.

Modifica n. 2: recepimento del nuovo perimetro del Polo 9 ridefinito, a seguito della completa attuazione della sistemazione del comparto 1, con variante parziale al PRG 2013;

Modifica n. 3: stralcio di una porzione del Polo 10 destinata a "area di riserva" e "area di rispetto" a seguito dell'esaurimento della potenzialità estrattiva assegnata dal PIAE in forza dell'accordo ex art. 24 della L.R. n. 7/2004 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2013;

con la presente si intende esprimere le seguenti osservazioni nell'ambito del procedimento di variante al PAE comunale di San Cesario, avviato con DCC n. 13/2014, che interessa i Poli estrattivi 8, 9 e 10.

Osservazione n. 1

Si rileva la mancanza del Rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini della valutazione ambientale strategica.

Nella Relazione tecnica della variante proposta (punto 3.4) viene stabilita l'esclusione della variante stessa dalla procedura di VAS per la sua natura "non sostanziale", facendo riferimento alle verifiche operate nei precedenti capitoli sulle variazioni dei quantitativi scavabili e facendo coincidere tale definizione di "non sostanziale" con le condizioni di esclusione dalla valutazione ambientale strategica elencate dalla L.R. n. 20/2000, art. 5, comma 5.

In relazione a ciò e considerato che:

1 – Autorità competente a escludere o meno la pratica dalla valutazione ambientale strategica è unicamente la Provincia.

2 – Il fatto che le variazioni di volume scavabile, in detrazione per il Polo 8 e in ampliamento per il Polo 9, previste nella Modifica n. 1, siano contenute entro le tolleranze stabilite dall'art. 19, c.5 del PIAE, vale unicamente a stabilire che la presente variante al PAE non costituisce variante al PIAE.

3 – Lo stralcio di una porzione del Polo 10 pari a 27.598 mq, previsto dalla Modifica n. 3, può considerarsi non sostanziale in base alle tolleranze stabilite dall'art. 18, c.5, del PIAE solo se rapportata alla superficie dell'intero Polo 10, comprendente sia la porzione ricadente nel territorio comunale di San Cesario (75.290 mq), sia quella ricadente nel territorio comunale di Savignano sul Panaro (793.447 mq). Tale modifica rende peraltro necessaria anche una successiva variante al PRG. Di fatto, la modifica alla perimetrazione del Polo 10 non può essere considerata "non incidente in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti" (v. art. 5, c.5, lett. b) della L.R. n. 20/2000), in quanto ha come risultato quello di escludere aree destinate alla risistemazione ai fini della fruizione pubblica mediante creazione di un Parco Fluviale (v. PAE vigente). Inoltre, relativamente al Polo 10, la scelta effettuata con la variante specifica risulta fattore di condizionamento relativamente alla sistemazione idraulica del tratto di fiume panaro adiacente il Polo 10, che ha ripercussioni anche sulle future scelte di attuazione e ripristino della porzione di polo sita nel Comune di Savignano sul Panaro. Tra le condizioni di compatibilità idraulica del Polo 10 definite dal PIAE e recepite dal PAE del Comune di San Cesario (Allegato 1 – Prescrizioni ambientali ARPA) che si cita di seguito:

"POLO 10 MAGAZZINO

[...]

Compatibilità idraulica

La compatibilità idraulica è soddisfatta a condizione che nell'esercizio del Polo 10 si tenga conto:

- del rischio idraulico al quale l'area è soggetta in considerazione dell'abbattimento del muro arginale;
- di prevedere il recupero progressivo delle aree oggetto di escavazione, al fine di ridurre gradualmente tale livello di rischio;
- di giungere ad una sistemazione finale nella quale si realizzi l'ampliamento delle fasce fluviali attraverso recuperi ad esse funzionali."

Tali aspetti avrebbero dovuto essere considerati in sede di valutazione ambientale strategica della variante.

4 – Nel caso in cui gli aspetti relativi a eventuali impatti sull'ambiente e sul territorio connessi alle modifiche proposte siano già stati presi in considerazione in occasione della stipula degli accordi ex art. 24, di cui alle deliberazioni di consiglio comunale nn. 48-49-50/2013, o in altri procedimenti, la relativa documentazione avrebbe dovuto costituire parte integrante della documentazione di variante, che invece risulta inadeguata a consentire la valutazione degli effetti potenziali.

si chiede di non dare seguito alla variante in parola mediante la sua approvazione senza aver preso in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che da essa possono derivare, in applicazione della normativa vigente.

Osservazione n. 2

La Modifica n. 3 proposta consiste nello stralcio di una porzione consistente del Polo 10 a seguito dell'esaurimento della potenzialità estrattiva assegnata dal PIAE in forza dell'accordo ex art. 24, L.R. n. 7/2004 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2013.

Di fatto, lo stralcio di questa fascia, comprendente non solo la zona di riserva, ma anche la zona di rispetto all'escavazione comunque destinata a recupero a zona paesaggistica-ambientale (Parco Fluviale), può potenzialmente compromettere la possibilità di una sistemazione unitaria e coerente della fascia ripariale del Panaro compresa nel Polo 10.

Lo stralcio del settore settentrionale del Polo 10, seppur positivo in termini di minore impatto sul territorio, va considerato e valutato accuratamente nell'ottica della compatibilità idraulica del Polo

10, che non può prescindere da un raccordo e coordinamento operativo con il comune di Savignano sul Panaro, in cui la restante porzione di polo ricade.

Rinunciare alla pianificazione di questa porzione di territorio, inclusa nella pianificazione di PIAE in coerenza con i propri obiettivi di riqualificazione degli ambiti fluviali e perifluviali (v. VALSAT di PIAE) è una scelta che certamente ha impatti di livello sovracomunale e deve essere accuratamente valutata e concordata.

In relazione a ciò e considerato che:

1 - il vigente PAE di San Cesario prevede che (art. 4, comma 5): *" Il Comune, in relazione ai poli intercomunali si impegna a definire specifici Accordi con le altre Amministrazioni al fine di concertare le soluzioni urbanistiche e il progetto di recupero finale";*

2 - sulla base dell'accordo approvato dal Consiglio comunale di San Cesario con propria deliberazione n. 50/2013 è stata già predisposto un progetto di coltivazione e sistemazione del Polo 10, sottoposto a screening con esito positivo (delib.G.c. n. 3/2014);

3 - il Comune di Savignano sul Panaro non è stato avvisato dell'avvenuto deposito della documentazione sottoposta a screening, né è stato invitato alla relativa conferenza di servizi, qualora convocata, in contrasto con quanto disposto dalla L.R. n. 9/1999, art. 9 comma 3, nonché con l'art. 4 del PAE di San Cesario sopra citato

Si richiede di non procedere all'approvazione della variante proposta previa definizione di uno specifico accordo con il Comune di Savignano finalizzato a concertare le soluzioni urbanistiche e il progetto di recupero finale del Polo 10.

Inoltre, nel caso la variante proposta venisse comunque approvata,

si chiede fin da ora di essere coinvolti nelle successive fasi attuative del Polo 10, nonché nei procedimenti finalizzati all'attuazione delle nuove previsioni sul Polo 9, con le modalità previste dalla L.R. n. 9/1999 e in attuazione di quanto previsto dal vigente PAE di S. Cesario (art. 4, c.5): *" Il Comune, in relazione ai poli intercomunali si impegna a definire specifici Accordi con le altre Amministrazioni al fine di concertare le soluzioni urbanistiche e il progetto di recupero finale".*

Il Responsabile dell'Area Ambiente

ing. Laura Pizzirani

(originale firmato digitalmente)

Documento **originale conservato negli archivi informatici del Comune** di Savignano sul Panaro (MO); stampato su carta diviene copia analogica di documento informatico avente la **stessa efficacia probatoria dell'originale** a meno che la sua conformità non sia espressamente disconosciuta (art. 23, comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la conformità all'originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlgs 82/05)

Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico

La presente copia, composta da n. ____ fasciate, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Il dipendente abilitato nome e cognome luogo e data firma

all'autenticazione: _____